

SANZIONI

ATTENZIONE: Per chi usufruisce indebitamente dell'esenzione dal pagamento del canone televisivo è prevista una sanzione da un minimo di 500 a un massimo di 2000 euro per annualità, oltre al pagamento del canone evaso.

Sono anche previste sanzioni di carattere penale per le dichiarazioni mendaci rese nel modello presentato per godere dell'agevolazione.

RIFERIMENTI

- L. 244/2007— art. 1, comma 132
- Circolare n. 46/E del 2010
- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 31 marzo 2010
- D.P.R. 445/2000— art. 76
- D.L. 78/2010— Art. 38, comma 8

AGENZIA DELLE ENTRATE

- **Direzione Regionale delle Marche**

Via Palestro, n. 15 – 60122 Ancona

Tel. 071.2274311

E.mail – dr.marche@agenziaentrate.it

- **Direzione Provinciale di Ancona**

Via Palestro, n. 15—60122 Ancona

Tel. 071.2274411

E.mail – dp.ancona@agenziaentrate.it

- **Direzione Provinciale di Ascoli Piceno**

Via Marini, 15 – 63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736.332011

E.mail: - dp.ascolipiceno@agenziaentrate.it

- **Direzione Provinciale di Fermo**

Via Salvo D'Acquisto, n. 81—63023 Fermo

Tel. 0734.215711

E.mail – dp.fermo@agenziaentrate.it

- **Direzione Provinciale di Macerata**

Via Roma, 157 – 62100 Macerata

Tel. 0733.369211

E.mail – dp.macerata@agenziaentrate.it

- **Direzione Provinciale di Pesaro - Urbino**

Via Mameli, n. 9 – 61100 Pesaro

Tel. 0721.37351

E.mail – dp.pesarourbino@agenziaentrate.it

AGENZIA DELLE
ENTRATE

IL CANONE RAI



“Esonero del canone RAI.

L’Agenzia informa.”



“ESONERO DEL CANONE RAI. L'AGENZIA INFORMA”

Come saprai il canone RAI è un tributo legato al possesso dell'apparecchio televisivo e prescinde, quindi, dal suo effettivo utilizzo.

Se hai compiuto 75 anni ed hai percepito nell'anno precedente un reddito non superiore ad euro 6.713,98 (pari ad euro 516,46 per 13 mensilità) anche in concorso con il coniuge, e non convivi con altri soggetti titolari di reddito proprio, sei esonerato dal pagamento del canone RAI.

Per beneficiare dell'agevolazione è sufficiente compilare il **modello** comprensivo della **dichiarazione sostitutiva** attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'esonero, che è disponibile sia sul sito internet – www.agenziaentrate.gov.it - che presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello per l'esonero potrà essere:

- 1) consegnato ad uno degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- 2) o spedito, con raccomandata, senza busta, e con fotocopia di un documento

d'identità al seguente indirizzo:

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale 1 di Torino
Ufficio di Torino 1
SPORTELLO ABBONAMENTI TV
Corso Bolzano, n. 30
10121 TORINO

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Se fruisci del beneficio per la prima volta, il modello per l'esonero va presentato:

- a) entro il **30 aprile**;
- b) o, entro il **31 luglio**, se la richiesta si riferisce al secondo semestre (nel caso hai compiuto 75 anni entro la stessa data per la presentazione).

La comunicazione vale anche per gli anni successivi permanendo i requisiti per usufruire dell'agevolazione.

Se attivi per la prima volta l'abbonamento RAI devi presentare la domanda entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di pagare il canone.

RIMBORSI

Se hai pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010, in presenza delle condizioni di esonero, potrai ottenere il rimborso compilando il **modello** reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate o presso i nostri Uffici.

Alla richiesta devi allegare la dichiarazione prevista per l'esonero.

Il rimborso, in contanti, avverrà presso gli Uffici postali.

PAGAMENTO FRAZIONATO

Se percepisci un reddito da pensione non superiore ad euro 18mila, puoi scegliere di rateizzare il canone televisivo mediante una trattenuta mensile sulla pensione.

Entro il 15 novembre di ogni anno dovrai inoltrare domanda al tuo ente pensionistico.

PER INFORMAZIONI

848.800.444